

Osservazioni al documento per la consultazione 346/2014/R/COM

**“RIFORMA DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE PER IL SETTORE
DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS”
– PRIMI ORIENTAMENTI –**

Si riportano nel seguito le osservazioni di Terna con riferimento agli spunti di consultazione di interesse per la Società.

S2. Osservazioni in merito alla definizione di impresa verticalmente integrata.

Non si rilevano particolari criticità rispetto all'orientamento di prevedere un allineamento delle definizioni di "impresa verticalmente integrata" e di "controllo" a quelle introdotte in materia di certificazione dei gestori di sistemi di trasporto e di trasmissione dal Terzo Pacchetto Energia, così come recepito nell'ambito del d.lgs. 93/11 e della deliberazione ARG/com 153/11. Occorre, tuttavia, chiarire che tale nuova definizione troverà applicazione con esclusivo riferimento alla disciplina di unbundling funzionale, non avendo pertanto rilievo ai fini delle eventuali ulteriori definizioni utilizzate ai sensi del vigente quadro legislativo di riferimento, in particolare ai fini della normativa societaria.

Al fine di garantire la massima chiarezza nell'ambito della normativa unbundling, si ritiene inoltre necessario che le nuove definizioni si riflettano in un parallelo allineamento del glossario del Testo Integrato di Unbundling Contabile (TIUC – allegato A alla deliberazione 231/2014/R/com).

Si condivide infine quanto rappresentato nel punto 5.9 del documento per la consultazione, in merito all'esclusione dalla definizione di impresa verticalmente integrata e dagli obblighi di separazione funzionale delle imprese come Terna e le società del Gruppo, considerato che la società Terna S.p.A., in qualità di gestore del sistema di trasmissione elettrica, è stata già certificata secondo il modello di separazione proprietaria.

S3. Osservazioni in merito alla necessità di raccordo sopra illustrata tra le disposizioni in materia di certificazione e in materia di separazione funzionale.

S4. Si condivide l'opportunità di un'unica raccolta telematica per l'invio delle informazioni relative alle procedure di certificazione e agli adempimenti di separazione funzionale?

Si condivide l'orientamento rappresentato dall' Autorità relativo al mantenimento quali unici obblighi di separazione in capo alle imprese che agiscono in qualità di gestori dei sistemi di

trasmissione elettrica e di trasporto del gas naturale degli adempimenti previsti ai fini delle procedura di certificazione di cui alla deliberazione ARG/com 153/11 e ai relativi Allegati A e D, sostituendo le prescrizioni attualmente disposte nell'ambito della deliberazione n. 11/07 e del relativo allegato A ("Testo Integrato Unbundling" – TIU).

Si conviene infatti sull'opportunità di costituire un apposito sistema di raccolta dati tramite il portale internet dell'Autorità atto ad agevolare l'aggiornamento puntuale da parte di Terna delle informazioni relative ai requisiti di prima certificazione e delle successive certificazioni. Ciò al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei flussi informativi in essere, semplificando al contempo le modalità di trasmissione dei dati e dei documenti richiesti a Terna per mantenere aggiornate le informazioni relative ai requisiti di certificazione.

A tal fine, come si è avuto modo di rappresentare anche nell'ambito degli aggiornamenti della documentazione relativa alla procedura di certificazione, si segnala l'esigenza di chiarire, in linea con l'ottica di semplificazione e razionalizzazione espressa nell'ambito dello stesso documento di consultazione, l'ambito e la tipologia di informazioni da trasmettere mediante il nuovo canale telematico e la periodicità delle stesse.

Dalla lettura delle delibere ARG/com 153/11 e 142/2013/R/eel, sembrerebbe infatti emergere un non completo allineamento delle disposizioni relative alle informazioni da trasmettere a codesta Autorità in sede di aggiornamento della documentazione relativa alla certificazione nella misura in cui:

- l'articolo 25 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 153/11 prevede la comunicazione all'Autorità di ogni variazione rilevante intervenuta successivamente all'invio delle informazioni e alla conclusione di una procedura di certificazione entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta variazione;
- il punto 2 della deliberazione 142/2013/R/eel, recante la certificazione di Terna in qualità di gestore del sistema di trasmissione dell'energia elettrica in separazione proprietaria, prescrive a Terna di fornire immediata comunicazione all'Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni richiamate nella delibera stessa ai fini del rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte della società Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e alle partecipazioni detenute da questa nei settori della produzione e vendita di energia elettrica o del gas.

In sede di certificazione definitiva, l'Autorità sembrerebbe pertanto essersi orientata a limitare l'ambito delle comunicazioni di cui si richiede costante aggiornamento alle comunicazioni che attengono a profili di controllo societario e a partecipazioni societarie rilevanti, vale a dire le variazioni che rilevano ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 9, par. 1 della direttiva 2009/72/CE e dell'art. 36 del d.lgs. 93/11.

Alla luce delle considerazioni svolte e dell'esigenza di semplificazione dei flussi informativi nell'ambito degli adempimenti conseguenti alle procedure di certificazione, si ritiene quindi opportuno che codesta Autorità provveda a fornire chiarimenti circa gli aggiornamenti da effettuare in considerazione della tipologia delle informazioni da trasmettere, distinguendo:

- le comunicazioni da effettuarsi con cadenza periodica, rispetto a quanto fornito in sede di prima certificazione (come a titolo esemplificativo la documentazione relativa alle molteplici procedure aziendali interne e alla normativa di riferimento); al riguardo si propone che tali aggiornamenti vengano trasmessi in sede di "ricertificazione", pertanto con cadenza triennale,
- le ulteriori comunicazioni da effettuarsi con cadenza periodica, relative, a titolo esemplificativo, a variazioni nell'azionariato e quindi delle quote detenute dagli azionisti rilevanti (ivi intendendosi "*coloro i quali detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58*"), acquisizione di partecipazioni societarie, costituzione di nuove società; tali aggiornamenti potrebbero essere forniti a seguito di pubblicazione del bilancio annuale e delle relazioni finanziarie semestrali;
- le comunicazioni di particolare rilevanza ed impatto ai fini del mantenimento della certificazione in capo alla Società da effettuarsi invece ad evento, al fine di garantire costante aggiornamento a codesta Autorità; tali comunicazioni dovrebbero attenersi ai profili di controllo societario, in particolare all'assetto di controllo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., così come previsto dalla delibera 142/2013/R/eel.

Resta inteso che le comunicazioni sopra individuate, a prescindere dalla tipologia, dovranno comunque essere effettuate esclusivamente tramite il nuovo sistema di raccolta dati proposto nell'ambito del documento, consentendo in tal modo anche di superare quanto attualmente

previsto dalla determina n. 4/11 relativa alle modalità operative per le comunicazioni connesse alla procedura di certificazione.